



La Corte respinge l'impugnazione di Telefónica e Telefónica de España per abuso di posizione dominante nel mercato spagnolo dell'accesso a Internet a banda larga

L'ammenda di quasi 152 milioni di euro inflitta dalla Commissione e confermata dal Tribunale rimane invariata

Il diritto dell'Unione vieta alle imprese di sfruttare abusivamente una posizione dominante nel mercato interno o in una parte sostanziale del medesimo, nella misura in cui ciò possa incidere sul commercio tra gli Stati membri.

A seguito di una denuncia, la Commissione, con decisione del 4 luglio 2007¹, ha dichiarato che la Telefónica e la Telefónica de España («Telefónica») avevano abusato, tra il settembre 2001 e il dicembre 2006, della loro posizione dominante, imponendo prezzi iniqui ai propri concorrenti in forma di compressione dei margini tra i prezzi dell'accesso alla banda larga al dettaglio sul «mercato di massa» spagnolo e i prezzi dell'accesso alla banda larga all'ingrosso a livello regionale e nazionale. La Commissione ha ritenuto che si trattasse di un abuso qualificato da parte di un'impresa con una posizione di monopolio virtuale e che tale abuso dovesse essere definito come «molto grave». Alla Telefónica è stata quindi imposta un'ammenda di EUR 151 875 000, il cui importo di partenza per il calcolo era fissato a EUR 90 milioni.

La Telefónica ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale nei confronti della decisione della Commissione. Con sentenza del 29 marzo 2012², il Tribunale ha respinto il ricorso.

La Telefónica ha quindi impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Nella sua odierna sentenza la Corte respinge integralmente l'impugnazione della Telefónica. L'ammenda di EUR 151 875 000 imposta dalla Commissione e confermata dal Tribunale rimane pertanto invariata.

La Corte sottolinea anzitutto che il **Tribunale ha effettivamente proceduto ad un controllo approfondito** della decisione della Commissione alla luce dei motivi dedotti dalla Telefónica, soddisfacendo così i requisiti di un controllo esteso al merito.

La Corte rileva anche che, in base alle constatazioni del Tribunale, **la Commissione ha dimostrato l'esistenza di effetti anticoncorrenziali potenziali** idonei a precludere l'accesso al mercato a concorrenti di efficienza quantomeno pari alla Telefónica, **circostanza sufficiente a dimostrare l'abusività della pratica della compressione dei margini.**

Per quanto riguarda l'argomento della Telefónica secondo cui essa non poteva ragionevolmente prevedere l'interpretazione del diritto dell'Unione adottata dalla Commissione relativamente alle condizioni di applicazione di tale diritto alle pratiche di compressione dei margini, la Corte osserva che **tale interpretazione era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l'infrazione è stata commessa.**

¹ Decisione C (2007) 3196 definitivo della Commissione, del 4 luglio 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 82 [CE] (caso COMP/38.784 – Wanadoo España contro Telefónica).

² Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España / Commissione (T-336/07), v. anche comunicato stampa [n. 40/12](#).

Infine, la Corte sottolinea che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nello statuire che **la circostanza che il mercato geografico in esame sia limitato al territorio spagnolo non esclude la qualifica come infrazione «molto grave»**. La qualifica di un'infrazione come «grave» o «molto grave» non dipende solo dall'estensione del mercato geografico in questione, ma anche da altri criteri che qualificano l'infrazione.

La Corte dichiara peraltro che la decisione della Commissione era sufficientemente motivata, che il principio di parità di trattamento non è stato violato e che **la Telefónica non ha dimostrato in che modo l'importo di partenza di EUR 90 milioni stabilito dalla Commissione nella propria decisione sarebbe eccessivo al punto da essere sproporzionato**.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582